Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 (in Gazz. Uff., 25 ottobre, n. 249). — **Regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.**

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

ARTICOLO UNICO. — È approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 (1), recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per il tesoro.

(1) V. *Lex* 1952, parte I, p. 1296.

Regolamento per l'applicazione delle provvidenze di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 1. — Gli Istituti di credito che intendano ottenere le anticipazioni di cui all'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre precedente l'esercizio finanziario cui si riferisce lo stanziamento.

Per le anticipazioni da concedere relativamente agli esercizi finanziari 1952-1953 e 1953-1954, il Ministero può fissare un diverso termine.

Nella domanda dovrà essere richiamata l'azione che l'Istituto ha già svolto e si propone di svolgere nel campo del credito agrario e dovranno essere indicate:

a) la zona nella quale l'Istituto intende operare e l'attrezzatura di cui dispone e che si propone ed è in grado di creare per il credito agrario;

b) la misura del compenso richiesto per il servizio, comprensivo delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte, spese di registro, ipotecarie e di ogni altro onere, nonchè delle spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale relative alle operazioni di prestito o di mutuo, tenendo presente che le spese di bollo per le cambiali sono a carico del prestatario.

Sulle domande deciderà, previ gli accertamenti del caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 5. — L'esame delle domande per la concessione di prestiti o mutui verrà espletato dagli Istituti prima della fine di ogni mese a decorrere dalla data della convenzione di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Saranno accolte, nel seguente ordine di preferenza, anche fino alla concorrenza dell'intera somma anticipata all'Istituto, le domande presentate:

1) da coltivatori diretti singoli o associati in cooperative o in altra forma;

2) da piccole aziende (sole od associate);

3) da medie aziende (sole od associate);

4) da grandi aziende (sole od associate).

Ai fini di cui al precedente comma sono da considerare:

a) coltivatori diretti coloro che coltivano direttamente il terreno, di cui sono proprietari od affittuari, con il lavoro proprio e dei familiari;

b) piccole aziende quelle che impiegano con carattere continuativo per l'esercizio della conduzione agricola la mano d'opera di una famiglia coltivatrice, qualora trattasi di aziende a conduzione diretta o a compartecipazione oppure che impiegano mediamente, nell'intero anno, non più di cinque unità lavorative se trattasi di aziende a salariati;

c) medie aziende quelle che oltre i limiti di impiego di mano d'opera sopra indicati, sono gravate di un reddito imponibile catastale, applicato in base al regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, non superiore alle lire 80.000 annue;

d) grandi aziende quelle il cui reddito catastale supera le 80.000 lire annue.

Successivamente saranno da prendersi in esame le domande di consorzi, enti e società che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acque per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.

Art. 6. — Alle adunanze dei Consigli di amministrazione, dei Comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli Istituti di credito che hanno ottenuto le anticipazioni, allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di prestiti o mutui previsti dalla legge, partecipa con voto deliberativo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura che ha espresso parere sulle richieste medesime.

Qualora la concessione del prestito o mutuo non sia deliberata da un organo collegiale dell'Istituto, ma da un dirigente o funzionario, questi, prima di decidere, sentirà l'ispettore provinciale suddetto. Nei casi di difformità di pareri decide l'organo collegiale di cui al primo comma.

Art. 7. — I prestiti per l'acquisto di macchinari possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata od economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria cui il prestito si riferisce.

Nel caso in cui la richiesta provenga da agricoltori comunque associati le macchine debbono essere proporzionate alla attività agricola che i richiedenti si propongono di svolgere nell'ambito delle rispettive aziende agrarie.

Agli effetti dell'art. 5 della legge n. 949, del 25 luglio 1952, sono compresi nella denominazione di macchine agricole tutti i mezzi che